

Messaggio

numero

6279

data

6 ottobre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta di denunciare cinque concordati in materia di procedura civile e un concordato in materia di procedura penale.

I. INTRODUZIONE

Il 19 dicembre 2008, l'Assemblea federale ha adottato il codice di diritto processuale civile svizzero (CPC-CH). Il codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) è stato approvato il 5 ottobre 2007 mentre la legge federale di diritto processuale penale minorile è stata emanata il 20 marzo 2009.

Queste nuove leggi federali disciplinano in modo pressoché esaustivo la procedura, ragione per la quale non vi è più spazio per disposizioni cantonali. Anche i concordati, che sono atti del diritto cantonale, non possono più regolare aspetti di procedura.

Poiché il tema tocca tutti i cantoni, la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha incaricato l'Istituto di federalismo dell'Università di Friburgo di esaminare i concordati vigenti e indicare quali devono essere modificati o abrogati poiché non conformi al nuovo diritto procedurale federale. Il Consiglio di Stato ha preso atto del parere dell'Istituto di federalismo e formula le proposte che seguono.

II. CONCORDATI IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Vi sono cinque concordati in materia di procedura civile che devono essere abrogati.

1. Concordato del 10 dicembre 1901 relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali

a. Oggetto del concordato

Il Canton Ticino ha aderito il 20 novembre 1903 al concordato del 10 dicembre 1901 relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali (BU 1903 227; RL 3.3.2.1.1). Il concordato è stato firmato da venti cantoni. Esso stabilisce l'esenzione dall'obbligo di depositare una cauzione nel caso di un procedimento civile davanti ai tribunali di un cantone firmatario per i cittadini di un altro cantone firmatario.

Anche i cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato estero con il quale vi è una convenzione per l'esenzione dal deposito della cauzione non devono prestare cauzione davanti ai tribunali dei cantoni aderenti al concordato.

b. *Disciplinamento nel CPC-CH*

Gli articoli 95 e seguenti CPC-CH disciplinano le spese giudiziarie. L'articolo 99 CPC-CH indica in quali casi occorra prestare la cauzione per le spese ripetibili.

c. *Conclusioni*

Il CPC-CH disciplina in modo esaustivo il deposito della cauzione, ragione per la quale il concordato decade.

2. *Concordato del 26 aprile / 8-9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile*

a. *Oggetto del concordato*

Il Canton Ticino ha aderito il 20 marzo 1990 al concordato del 26 aprile / 8-9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile (BU 1990 131, 174; RL 3.3.2.1.2). Il concordato è stato firmato da tutti i cantoni. Esso stabilisce che i tribunali corrispondono direttamente tra loro per fare eseguire atti procedurali fuori cantone e che gli atti giudiziari possono essere notificati direttamente per posta ai destinatari residenti in un altro cantone.

b. *Disciplinamento nel CPC-CH*

Gli articoli 194-196 CPC-CH regolano l'assistenza giudiziaria tra i tribunali svizzeri. I tribunali possono esperire direttamente atti processuali in un altro cantone o possono domandare l'assistenza giudiziaria mediante rogatoria agli altri cantoni.

c. *Conclusione*

Il diritto federale disciplina in modo esaustivo e completo l'assistenza giudiziaria in materia civile tra tribunali.

Pertanto, il concordato decade con l'entrata in vigore del CPC-CH (FF 2006 6756 n. 221).

3. *Concordato del 10 marzo 1977 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile*

a. *Oggetto del concordato*

Il Canton Ticino ha aderito l'8 ottobre 2003 al concordato del 10 marzo 1977 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (BU 2003 442; RL 3.3.2.1.2.1). Il concordato è stato firmato da una ventina di Cantoni. Esso disciplina l'esecuzione in un cantone concordatario di una sentenza in materia civile emessa da un tribunale di un altro cantone concordatario.

b. *Disciplinamento nel CPC-CH*

Gli articoli 335-346 CPC-CH regolano in modo esaustivo l'esecuzione delle decisioni emesse dai tribunali civili. Tali norme si applicano sia riguardo alle decisioni delle autorità giudiziarie del proprio cantone, sia riguardo a quelle emesse dai tribunali degli altri cantoni.

c. *Conclusione*

Il CPC-CH disciplina in modo esaustivo l'esecuzione delle sentenze e pertanto il concordato decade.

4. Concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato

a. Oggetto del concordato

Il Canton Ticino ha aderito il 17 febbraio 1971 al concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato, quando ha adottato il codice di procedura civile ticinese (BU 1971 356; RL 3.3.2.1.5). Il concordato è stato firmato da tutti i cantoni. Esso stabilisce la procedura davanti ai tribunali arbitrali con sede nei cantoni concordatari.

b. Disciplinamento nel CPC-CH

La parte terza del CPC-CH (art. 353-399) regola la procedura di arbitrato davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, qualora per legge o per dichiarazione delle parti non sia applicabile il capitolo 12 della legge federale del 18 novembre 1987 sul diritto internazionale privato.

c. Conclusione

Il CPC-CH disciplina in modo esaustivo la procedura dell'arbitrato e il concordato quindi decade.

5. Concordato del 28 ottobre 1971 sull'assistenza reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico

a. Oggetto del concordato

Il Canton Ticino ha aderito il 27 giugno 1973 al concordato del 28 ottobre 1971 sull'assistenza reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico (BU 1973 141; RL 3.5.1.4). Il concordato è stato firmato da tutti i cantoni. Esso regola l'assistenza reciproca tra i cantoni per l'esecuzione delle pretese di diritto pubblico concernenti una prestazione pecuniaria o la concessione di garanzie in favore del cantone o dei comuni (articolo 1).

b. Disciplinamento nel CPC-CH

Il CPC-CH disciplina l'esecuzione delle sentenze. L'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) nella versione adottata il 19 dicembre 2008 parifica alle decisioni giudiziarie le decisioni delle autorità amministrative svizzere.

c. Conclusione

Il CPC-CH e la LEF disciplinano la materia del concordato, il quale diviene pertanto superfluo (FF 2006 6756).

III. CONCORDATI IN MATERIA DI PROCEDURA PENALE

Nell'ambito della procedura penale vi è un solo concordato che decade. Si tratta del concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale.

Concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

a. Oggetto del concordato

Il Canton Ticino ha aderito il 25 giugno 1996 al concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale (BU 1996

337; RL 3.3.3.2). Il concordato è stato firmato da tutti i cantoni. Esso persegue l'obiettivo di lottare in modo efficace contro la criminalità, favorendo la cooperazione intercantonale (articolo 1). I cantoni, con la riserva della reciprocità, possono estendere il campo di applicazione del concordato al diritto penale cantonale.

b. *Disciplinamento nel CPP-CH*

Gli articoli 43-53 CPP-CH regolano l'assistenza giudiziaria nazionale, vale a dire quella tra le varie autorità federali e cantonali. Il CPP-CH ha sostanzialmente ripreso le disposizioni del concordato (FF 2006 1049 n. 183). L'articolo 2 capoverso 2 del concordato stabilisce che i cantoni possono estendere il campo di applicazione del concordato alle infrazioni del diritto cantonale. Il Canton Ticino non ha fatto uso di questa facoltà.

c. *Conclusione*

Il CPP-CH disciplina in modo esaustivo l'assistenza giudiziaria per le infrazioni del diritto federale. Poiché, venendo a cadere tali norme del concordato, il rinvio a quelle disposizioni per l'estensione dello stesso alle infrazioni previste nella legislazione cantonale diviene privo d'oggetto, il concordato decade.

IV. PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato propone di denunciare i sei concordati in materia civile e penale menzionati. Anche il parere dell'Istituto di federalismo giunge alla conclusione che occorre rispettare il principio del parallelismo delle forme e pertanto, poiché è stato il Gran Consiglio a decidere l'adesione ai concordati, deve essere la stessa autorità a denunciarli, seppur essi non saranno più applicabili per il principio, sancito nell'articolo 49 capoverso 1 della Costituzione federale, della prevalenza del diritto federale sul diritto cantonale, che comprende i concordati intercantonali.

Nell'articolo 1 di entrambi i decreti legislativi, il cantone denuncia in modo formale i concordati con effetto al momento dell'entrata in vigore dei codici di procedura civile e penale federali.

Nell'articolo 2 dei decreti legislativi vi sono le clausole di natura giuridica.

Innanzitutto, il capoverso 1 fissa l'entrata in vigore immediata dei decreti legislativi, poiché il cantone denuncia subito i concordati. Questi continueranno tuttavia ad essere in vigore e vincolanti fino al momento in cui entreranno in vigore il CPC-CH e il CPP-CH.

Di regola, i concordati stabiliscono che la dichiarazione di denuncia debba essere trasmessa "*al Dipartimento federale di giustizia e polizia all'intenzione del Consiglio federale*". Nel capoverso 2 si indica pertanto che la Cancelleria dello Stato comunicherà la denuncia alle autorità federali menzionate. Poiché la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia collabora con i cantoni e ne segue i lavori di adattamento delle loro legislazioni in materia di procedura civile e penale, verrà informata in modo formale sulla denuncia dei concordati.

V. ALTRI CONCORDATI

Vi sono alcuni concordati che devono essere adeguati alle nuove disposizioni federali.

1. Codice di procedura civile

Oltre ai cinque concordati indicati sopra, non ve ne sono altri in materia di procedura civile ai quali il cantone ha aderito.

Diversi concordati rinviano a norme di procedura che decadono con le nuove disposizioni federali. Citiamo, quali esempi, l'accordo intercantonale del 4 giugno 1998 / 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (RL 5.3.1.5) e l'accordo intercantonale del 17 agosto 1998 sulle scuole professionali superiori (RL 5.3.2.5), che rimandano alle disposizioni del concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato.

2. Codice di procedura penale

Dovranno essere adeguati i concordati che fanno riferimento alla procedura penale cantonale. Si tratta, per esempio, del concordato del 10 aprile 2006 sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) (BU 2007 647; RL 4.2.1.1.3).

Per la preparazione degli aggiornamenti è competente la Conferenza latina dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia.

3. Procedura penale minorile

Il concordato del 24 marzo 2005 sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (BU 2006 386; RL 4.2.1.1.8) dovrà essere adeguato al nuovo diritto federale solo dal profilo formale. È compito della Conferenza latina dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia formulare la proposta di adeguamento del concordato.

Il concordato del 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, al quale il Canton Ticino ha aderito il 19 febbraio 1945 (BU 1945 39; RL 3.3.3.3), deve essere adeguato sia dal profilo materiale, sia da quello formale.

VI. CONCLUSIONI

1. Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La presente proposta rientra nell'ambito dell'adeguamento della legislazione cantonale per l'entrata in vigore del codice di procedura civile federale, del codice di procedura penale federale e della procedura penale minorile federale, che figurano nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 e nel primo aggiornamento del dicembre 2008 (capitolo 3, scheda 2, misura 11; capitolo 3, scheda 1, misura 12).

2. Conseguenze finanziarie

Non vi sono conseguenze finanziarie per il cantone, i comuni e gli altri enti locali.

3. Rapporti con il diritto federale

La Costituzione federale del 18 dicembre 1998 (Cost.) attribuisce alla Confederazione la competenza della legislazione nel campo della procedura civile (art. 122 cpv. 1 Cost.) e

della procedura penale (art. 123 cpv. 1 Cost.). I Cantoni devono pertanto abrogare le disposizioni in contrasto con la legislazione federale (art. 49 Cost.).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la denuncia di cinque concordati in materia di procedura civile

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6279 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

I concordati seguenti sono denunciati con effetto al momento dell'entrata in vigore del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero:

- a. concordato del 10 dicembre 1901 relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali;
- b. concordato del 26 aprile / 8-9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile;
- c. concordato del 10 marzo 1977 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile;
- d. concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato;
- e. concordato del 15-16 aprile 1970 sull'assistenza reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²La Cancelleria dello Stato comunica la denuncia al Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia e ne informa la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la denuncia di un concordato in materia di procedura penale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6279 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale è denunciato con effetto al momento dell'entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²La Cancelleria dello Stato comunica la denuncia al Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia e ne informa la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.